| **Domanda di autorizzazione come prestatore di servizi di cripto-attività** | **Indicazioni operative per la compilazione** |
| --- | --- |
| Il presente modulo deve essere compilato con informazioni veritiere, accurate e complete in ogni parte prevista. Maggiori dettagli potranno essere forniti allegando apposita documentazione a supporto, dandone specifica indicazione nelle relative sezioni.La domanda – comprensiva di tutti gli allegati – dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata alla Consob mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo casp@pec.consob.it. |  |
| **INFORMAZIONI GENERALI**  |  |
| **Denominazione**  | Denominazione legale completa del richiedente; nonché ogni denominazione/i commerciale/i che si utilizzano per la prestazione dei servizi per le cripto-attività |  |
| **Contatti del richiedente** | Numero di telefono ed e-mail del richiedente |  |
| **Indirizzo fisico** | Sede legale del richiedente |  |
| **Indirizzo fisico alternativo** | Da compilare laddove la sede amministrativa sia differente dalla sede legale; specificare altresì la sede legale e amministrativa di società controllanti o controllate esistenti; |  |
| **Indirizzo internet e social** | Indicare il sito o i siti internet utilizzati dal richiedente; specificare altresì gli account social del richiedente |  |
| **Ulteriori dati nel caso di servizio di gestione di una piattaforma di negoziazione** | Se il richiedente intende gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività:1. l'indirizzo fisico, il numero di telefono e l'e-mail della piattaforma di negoziazione di cripto-attività;
2. ogni nome commerciale della piattaforma di negoziazione di cripto-attività
 |  |
| **1. Nominativo e recapiti della persona responsabile della domanda** |  |
| **1. Nome completo** | Nome e cognome del referente |  |
| **2. Funzione** | Funzione e/o titolo del referente presso il richiedente  | Nel caso di soggetto esterno (ad esempio, consulente, studio legale), si chiede di indicare lo status e fornire prova del fatto che il soggetto in questione è abilitato a presentare la domanda |
| **3. Indirizzo postale****(se diverso dall'indirizzo fisico del richiedente)** |  |  |
| **4. Numero telefonico** |  |  |
| **5. Indirizzo di posta elettronica** | Indirizzo pec |  |
| **2. Informazioni societarie**  |  |
| **1. Forma giuridica del richiedente** | Forma giuridica di costituzione ai sensi della legislazione nazionale |  |
| **2. Data di costituzione** | Data di costituzione dell’impresa |  |
| **3. Stato membro di costituzione del richiedente**  | Stato Membro in cui è avvenuta dell’impresa richiedente |  |
| **4. Statuto e, ove disponibile, atto costitutivo**  | Inserire copia dello Statuto e dell’atto costitutivo nell’allegato 2.4 |  |
| **5. Numero di identificazione** | Numero di identificazione nazionale del richiedente e prova dell'iscrizione al registro nazionale delle imprese da allegare (allegato 2.5)  |  |
| **6. Codice LEI (ove disponibile)** | Identificativo del soggetto giuridico del richiedente |  |
| **PROGRAMMA OPERATIVO** |  |
| **3. Programma delle attività del prestatore di servizi per le cripto-attività per i prossimi 3 anni, ai sensi dell’art. 62 Regolamento 1114/2023 e dell’art. 1 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi per le cripto-attività.**  |  |
| **1. Programmazione delle attività a livello di gruppo (ove applicabile)** | (a) Quando il richiedente appartiene a un gruppo, fornire una spiegazione di come le attività del richiedente si inseriscano nella strategia del gruppo e interagiscano con le attività delle altre entità del gruppo, inclusa una panoramica dell’organizzazione e della struttura attuale e prevista del gruppo;  |  |
| (b) fornire una spiegazione di come le attività delle imprese del gruppo, ivi incluse quelle eventualmente sottoposte a vigilanza, andranno ad impattare sulle attività dell’impresa richiedente. Tale spiegazione deve includere l’elenco delle imprese del gruppo, con le relative informazioni, tra cui che tipo di attività svolgono e se queste sono sottoposte a vigilanza, il tipo di clientela, e, infine, il sito internet di tutte le imprese del gruppo; |  |
| **2. Servizi di cui si richiede l’autorizzazione**  | (c) indicare i servizi per le cripto-attività che il richiedente intende prestare, specificando altresì il relativo tipo di cripto-attività a cui i servizi si riferiscono; |  |
| (d) indicare altre attività, regolamentate dalla normativa dell’Unione Europea o nazionale e anche non regolamentate, che il richiedente intende prestare, inclusi eventuali servizi, anche diversi dai servizi per le cripto-attività; |  |
| (e) specificare se il richiedente intende offrire al pubblico cripto-attività o chiedere l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività e, in caso affermativo, specificare altresì di quale tipo di cripto-attività. |  |
| **3. Luogo di prestazione dell’attività** | (f) Fornire una lista delle giurisdizioni dell’Unione Europea e fuori dalla Unione Europea in cui il richiedente ha programmato di prestare servizi per le cripto-attività, includendo altresì le informazioni sul numero e la tipologia dei clienti serviti, suddivisi per area geografica. | Nel caso di operatività transfrontaliera all’interno dell’Unione Europea, si chiede di specificare se tale attività verrà effettuata attraverso la libera prestazione di servizi o tramite una succursale. Inoltre, ***andranno*** fornite le informazioni di cui all’art. 65 del Regolamento 1114/2023. |
| **4. Clientela** | (g) Indicare il tipo di cliente a cui saranno indirizzati i servizi del richiedente; |  |
| (h) includere una descrizione dei mezzi di accesso da parte dei clienti ai servizi del prestatore, includendo in particolare: 1. i domini web (siti internet) o altra applicazione informatica tramite cui i servizi verranno prestati; informazioni circa la lingua o le lingue in cui il sito o l’applicazione informatica sarà disponibile; i tipi di servizi per le cripto-attività che saranno accessibili tramite il sito internet/l’applicazione informatica; da quale Stato Membro il sito internet/l’applicazione informatica sarà accessibile;
2. il nome di qualsiasi applicazione ICT disponibile per i clienti per accedere ai servizi di cripto-attività; in quale lingua/lingue sarà disponibile e quali servizi per le cripto-attività potranno essere accessibili;
 |  |
| (i) attività di marketing e promozionali previste per i servizi per le cripto-attività, in particolare specificando:1. tutti i mezzi marketing che verranno utilizzati per ogni tipo di servizio; i mezzi di identificazione che il richiedente intende utilizzare e le informazioni sulle categorie rilevanti di clientela e sulle tipologie di cripto-attività;
2. le lingue che verranno utilizzate per le attività promozionali e di marketing.
 | Sul punto occorre tener conto anche delle prescrizioni in materia di trasparenza e correttezza di cui all’art. 66, par. 2, del Regolamento 1114/2023 |
| **5. Risorse e procedure che il prestatore intende utilizzare per la prestazione dei servizi di cripto-attività** | (j) Fornire una descrizione dettagliata delle risorse umane, finanziarie e ICT allocate per la prestazione dei servizi per le cripto-attività programmati, indicando altresì la loro collocazione geografica. |  |
| (k) La politica di esternalizzazione del richiedente e una descrizione dettagliata degli accordi di esternalizzazione previsti, compresi quelli infragruppo, specificando altresì come il richiedente intende conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 73 del Regolamento (UE) 2023/1114. Il richiedente deve inoltre includere informazioni sulle funzioni o sulla persona responsabile dell'esternalizzazione, sulle risorse (umane e ICT) destinate al controllo delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzate e sulla valutazione del rischio dell'esternalizzazione. |  |
| (l) L'elenco dei soggetti che forniranno i servizi esternalizzati, la loro ubicazione geografica e i servizi esternalizzati. |  |
| (m) Un bilancio di previsione che includa scenari di stress a livello individuale e, ove applicabile, a livello di gruppo consolidato e sub consolidato, in conformità alla direttiva 2013/34/UE. La previsione finanziaria deve considerare tutti i prestiti infragruppo concessi o da concedere da e al richiedente |  |
| (n) Qualsiasi scambio di cripto-attività in fondi e altre attività connesse a cripto-attività che il richiedente intende intraprendere, ivi inclusa qualsiasi interazione per conto proprio con eventuali applicazioni di finanza decentralizzata  |  |
| (o) Nel caso il richiedente intende prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti, lo stesso dovrà altresì fornire **una copia delle politiche, delle procedure e una descrizione** delle disposizioni **che garantiscono la conformità** delle politiche e delle procedure ai requisiti di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) 2023/1114. (Allegato 3.5.o) |  |
| (p) Nel caso del servizio di collocamento di cripto-attività, è necessario altresì fornire **copia delle politiche,** **delle procedure e una descrizione** delle modalità con cui il prestatore intende conformarsi all'articolo 79 del Regolamento (UE) 2023/1114 e all'articolo 9 degli RTS sui conflitti di interesse dei CASP. (Allegato 3.5.p)  |  |
| **Requisiti prudenziali**  |  |
| **4. Requisiti Prudenziali** | Il richiedente che chiede l'autorizzazione come prestatore di servizi di cripto-attività ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2023/1114 e ai sensi dell’art. 3 dell’RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività fornisce tutte le seguenti informazioni: |  |
| (a) Una descrizione delle garanzie prudenziali del richiedente in conformità con l'articolo 67 del Regolamento (UE) 2023/1114, che consiste in:1. l'ammontare delle garanzie patrimoniali che il richiedente ha in essere al momento della domanda di autorizzazione e le valutazioni fatte per ritenere queste garanzie idonee;
2. l'importo delle garanzie coperte dai fondi propri di cui all'articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71;
3. l'importo delle garanzie prudenziali del richiedente coperte da una polizza di assicurazione di cui all'articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 2023/1114, ove applicabile
 |  |
| (b) Calcoli previsionali e piani per determinare i fondi propri, tra cui:1. il calcolo previsionale delle garanzie prudenziali del richiedente per i primi tre anni di attività;
2. le ipotesi di pianificazione, compresi gli scenari di stress per le previsioni di cui sopra, nonché le spiegazioni delle cifre;
3. numero e tipo di clienti previsti, volume di ordini, di transazioni e importo massimo previsto di cripto-attività in custodia;
 |  |
| (c) Per le imprese già attive, i bilanci dell'ultimo triennio, già approvati anche dal revisore, se sottoposti a revisione contabile Allegato 4.c |  |
| (d) Una descrizione delle politiche e delle procedure di pianificazione e monitoraggio delle garanzie prudenziali del richiedente; |  |
| (e) La prova (Allegato 4.e) che il richiedente soddisfa le garanzie prudenziali ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento (UE) 2023/1114, incluso:1. **in relazione ai fondi propri**:
* la documentazione su come il richiedente ha calcolato l'importo ai sensi dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2023/1114;
* per le società già attive e i cui bilanci non sono stati sottoposti a revisione, una certificazione da parte del national supervisor dell'importo dei fondi propri del richiedente.
* per le imprese in corso di costituzione, una dichiarazione rilasciata da una banca che certifichi che i fondi sono depositati sul conto bancario del richiedente;
1. **in relazione alla polizza assicurativa o analoga garanzia:**
	* la denominazione legale, la data e lo Stato membro di costituzione, l'indirizzo della sede principale e, se diverso, della sede legale e i recapiti dell'impresa autorizzata a fornire la polizza assicurativa o garanzia analoga.
	* una copia della polizza sottoscritta che contenga tutti gli elementi necessari per conformarsi all'articolo 67, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2023/1114, se disponibile, oppure
	* una copia della convenzione di assicurazione che contenga tutti gli elementi necessari in conformità all'articolo 67, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 2023/1114, firmato da un'impresa autorizzata ad assicurare in conformità al diritto dell'Unione o al diritto nazionale.
 |  |
| **INFORMAZIONI SULLA GOVERNANCE E SUI MECCANISMI DI CONTROLLO INTERNO** |  |
| Ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2023/1114 e dell’art 4 degli RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività, il prestatore di servizio per le cripto-attività fornisce le seguenti informazioni sui propri dispositivi di governance e sui meccanismi di controllo interno: |  |
| **5. Struttura organizzativa del prestatore**  | (a) Una descrizione dettagliata della struttura organizzativa del richiedente, se pertinente anche comprensiva del gruppo, inclusa l'indicazione della distribuzione dei compiti, dei poteri, della struttura gerarchica e di responsabilità, dei sistemi di controllo interno, insieme ad un organigramma. (Allegato 5.a) |  |
|  | (b) I dati anagrafici dei responsabili delle funzioni interne (funzioni di gestione, vigilanza e controllo interno), compreso la loro ubicazione e il *curriculum vitae*, con l'indicazione della formazione accademica e professionale, le esperienze lavorative maturate e una descrizione delle capacità, conoscenze ed esperienze necessarie ai fini dell'assolvimento delle responsabilità assegnate |  |
| (c) Le politiche, le procedure e una descrizione dettagliata delle modalità con cui il richiedente assicura che il personale interessato sia consapevole delle modalità con cui svolgere correttamente il proprio incarico |  |
| **6. Politiche e procedure interne per la gestione dei rischi** | (d) Le politiche, le procedure e una descrizione dettagliata delle modalità con cui il prestatore mantiene una adeguata e ordinata registrazione dell'attività e dell'organizzazione interna in conformità all'articolo 68, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 2023/1114 |  |
| (e) Le politiche, le procedure e le modalità con cui l’organo di gestione è in grado di valutare e di riesaminare periodicamente l'efficacia delle politiche e delle procedure adottate per conformarsi ai Capi 2 e 3 del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114 rispetto all'articolo 68, paragrafo 6, del medesimo regolamento.Queste politiche devono altresì permettere di:1. identificare le funzioni di controllo interno che si occupano di monitorare le procedure per la conformità ai Capi 2 e 3 del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114, insieme alla loro responsabilità e le modalità con vengono riportate all’organo di gestione;
2. l'indicazione della periodicità con cui le funzioni di controllo interno riferiscono all'organo di gestione del richiedente sull'efficacia delle politiche/procedure interne, in conformità ai Capi 2 e 3 del titolo V del regolamento (UE) 2023/1114;
3. illustrazione delle modalità con cui il richiedente assicura che le funzioni di controllo interno operino in modo indipendente e separato dalle altre funzioni soggette a controllo; di come le funzioni di controllo abbiano accesso alle risorse e alle informazioni necessarie; dimostrazione che le funzioni di controllo possono riferire direttamente all'organo di gestione, almeno una volta all'anno e in casi specifici, se emerge il rischio significativo di inadempimento da parte del prestatore di servizi;
4. una descrizione dei servizi ICT, delle garanzie e dei controlli predisposti per monitorare le attività del richiedente e assicurare la conformità con i Capi 2 e 3 del Titolo V del regolamento (UE) 2023/1114; sono da includere altresì sistemi di back-up, sistemi ICT e di controllo dei rischi, laddove non previsti ex art. 9 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività.
 |  |
| (f) le politiche e le procedure, con dettagliata descrizione delle modalità adottate dal richiedente per assicurare la conformità alle obbligazioni previste dai Capi 2 e 3, Titolo V, del regolamento (UE) 2023/1114 e in particolare: 1. le modalità di conservazione delle registrazioni da parte del richiedente in conformità con [RTS sulla conservazione delle registrazioni da parte dei fornitori di servizi di cripto-asset];
2. una descrizione dettagliata delle procedure che consentono ai dipendenti del richiedente di segnalare violazioni potenziali o effettive del Regolamento (UE) 2023/1114 in conformità all'articolo 116 del medesimo;
 |  |
| (g) Se rilevanti, una descrizione delle modalità previste per prevenire e individuare ipotesi di abuso di mercato in conformità con l’art. 92 del Regolamento (UE) 2023/1114; |  |
| (h) Se il richiedente ha individuato o ha intenzione di individuare dei revisori esterni; in caso positivo, indicare il nome e i dettagli di contatto, se già disponibili; |  |
| (i) Le politiche e le procedure contabili con le quali il richiedente registrerà e riporterà le sue informazioni finanziarie, comprese le date di inizio e fine dell'esercizio contabile. |  |
| **7. Conflitti di interesse**  | Il prestatore deve fornire tutte le seguenti informazioni sulla gestione dei rischi relativi ai conflitti di interesse:1. una copia della politica sui conflitti di interesse del richiedente, unitamente a una descrizione di come la politica (Allegato 7.a):
	1. garantisca che il richiedente identifichi e prevenga o gestisca i conflitti di interesse in conformità con l'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e comunichi i conflitti di interesse come richiesto dall'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114;
	2. sia commisurata alla portata, alla natura e alla gamma dei servizi per le cripto-attività che si intendono fornire e delle altre attività riguardanti il gruppo a cui appartiene il richiedente;
	3. garantisca che le politiche, le procedure e gli accordi di remunerazione non determinino conflitti di interesse;
2. in che modo la politica sui conflitti di interesse del richiedente garantisce la conformità all'articolo 4, paragrafo 9, del [RTS sui conflitti di interesse dei CASP], comprese le informazioni sui sistemi e sulle disposizioni messi in atto per:
3. monitorare, valutare e rivedere l'efficacia della propria politica in materia di conflitti di interesse e porre rimedio a eventuali carenze;
4. registrare i casi di conflitto di interessi, compresi l'identificazione, la valutazione, il rimedio e se il conflitto è stato comunicato al cliente.
 |  |
| **CONTINUITA’ DELLE ATTIVITA’** |  |
| **Descrizione del piano con cui il CASP garantisce la continuità del servizio di cripto-attività** |  |
| **8. Piano di continuità operativa**  | Il richiedente che chiede l'autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività, ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) n. 2023/1114 e dell’art. 5 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività, deve descrivere in maniera dettagliata il piano di continuità operativa, comprensivo delle misure concrete adottate per garantire la continuità e la regolarità della prestazione del servizio di cripto-attività. La descrizione deve includere dettagli: * che dimostrino l’adeguatezza del piano di continuità operativa e che sono previste delle misure di mantenimento, e per testarlo periodicamente;
* rispetto alle funzioni critiche o importanti, che sono state delegate a fornitori terzi, in che modo vengano garantite nel caso in cui la qualità di tali funzioni si deteriori a un livello inaccettabile o fallisca;
* su come viene garantita la continuità operativa in caso di decesso di una persona chiave e/o nell’eventualità di rischi politici legati alla giurisdizione del fornitore di servizi.
 |  |
| **INDIVIDUAZIONE E PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO** |  |
| **Meccanismi di individuazione e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) n. 2023/1114** |  |
| **9. Meccanismi interni**  | Il richiedente che chiede l'autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (UE) 2023/1114 e dell’art. 6 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività, deve fornire informazioni sui suoi meccanismi di controllo interno, nonché le politiche e le procedure per garantire la conformità al diritto nazionale e alla direttiva (UE) 2015/849 ; deve fornire informazioni sul quadro per la valutazione e gestione dei rischi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, compresi tutti i seguenti elementi: |  |
| (a) la valutazione del richiedente dei rischi intrinseci e residui di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo associati alla sua attività, compresi i rischi relativi alla clientela, ai servizi forniti, ai canali di distribuzione utilizzati e alle aree geografiche in cui il richiedente opera;  |  |
| (b) le misure che il richiedente ha messo o metterà in atto per prevenire i rischi identificati e rispettare gli obblighi di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo, inclusi o procedimenti di due diligence della clientela, le politiche e le procedure per individuare e segnalare le transazioni o attività sospette; |  |
| (c) informazioni dettagliate su come tali meccanismi, sistemi e procedure siano adeguati e proporzionati alla portata, alla natura, al rischio intrinseco di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, alla gamma di servizi di cripto-attività forniti, alla complessità del modello di business e alla Direttiva (UE) 2015/849 e con il Regolamento (UE) 2023/1113; |  |
| (d) l'identità della persona incaricata di garantire la conformità agli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, e la prova delle capacità e competenze della persona; |  |
| (e) presidi organizzativi, risorse umane e finanziarie destinate a garantire che il personale del richiedente sia adeguatamente preparato in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (con indicazioni annuali dell’allocazione di queste risorse) e sui rischi specifici legati ai cripto-asset; |  |
| (f) una copia delle politiche e delle procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del richiedente e dei suoi sistemi; (allegato 9.f) |  |
| (g) la frequenza della valutazione di adeguatezza e di efficacia di tali meccanismi, sistemi, politiche e procedure, nonché la persona o la funzione responsabile di tale valutazione; |  |
| **REQUISITI DEI MEMBRI DELL’ORGANO DI GESTIONE** |  |
| **Identità e prova di onorabilità, conoscenza, capacità, esperienza e sufficiente impegno temporale dei membri dell'organo di gestione** |  |
| **10. Composizione dell’organo di gestione** | Il richiedente che chiede l'autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2023/1114 e dell’art. 7 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività, fornisce tutte le seguenti informazioni per ogni membro dell'organo di gestione:  |  |
| (a) nome e cognome; |  |
| (b) luogo e data di nascita, indirizzo e recapiti del luogo di residenza attuale e di qualsiasi altro luogo di residenza negli ultimi dieci anni, nazionalità, codice fiscale o altro numero identificativo personale e copia di un documento di identità ufficiale o equivalente; |  |
| (c) i dettagli della posizione ricoperta o da ricoprire da parte della persona, specificando se la posizione è esecutiva o non esecutiva, la data di inizio o la data di inizio prevista e, se del caso, la durata del mandato, e una descrizione dei principali compiti e responsabilità; |  |
| (d) un curriculum vitae che indichi la formazione accademica e professionale maturata, comprensiva del nome, di dove e della natura dell’incarico/incarichi svolti, evidenziando le posizioni ricoperte nei 10 anni precedenti nei settori dei servizi finanziari, di cripto-attività o altri asset digitali*, distributed ledger technology*, informatica, cybersecurity, ecc.; Nel descrivere le suddette attività, dovranno essere descritti i poteri detenuti; (allegato 10.d); |  |
| (e) documentazione relativa alla reputazione e all'esperienza della persona, in particolare un elenco di referenti, compresi i dati di contatto e le lettere di raccomandazione (allegato 10.e); |  |
| (f) storia personale comprensiva di: 1. precedenti penali, comprese le condanne penali e le eventuali sanzioni accessorie; informazioni su procedimenti o indagini penali in corso o su sanzioni (tra cui in materia di diritto commerciale, diritto dei servizi finanziari, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, frode o responsabilità professionale); informazioni sui procedimenti esecutivi o sanzionatori; informazioni su cause civili e amministrative pertinenti e su azioni disciplinari, compresa l'interdizione dell'attività di amministratore di società, condanne per bancarotta, insolvenza e procedure analoghe, (se e nella misura in cui è disponibile presso il dallo Stato membro o dal Paese terzo interessato), o attraverso un altro documento equivalente, se tale certificato non esiste. Per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite attraverso una autocertificazione. Informazioni emergenti da registri ufficiali, certificati e documenti devono essere stati rilasciati nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione;
2. qualsiasi informazione sul rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'adesione o della licenza per esercitare un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale; o il ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, affiliazione o licenza per l'esercizio di un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale; qualsiasi espulsione da parte di un ente pubblico, da parte di enti o associazioni professionali;
3. informazioni sul licenziamento dal lavoro o da una posizione di fiducia, rapporto fiduciario, o situazione analoga;
4. informazioni sull'eventuale valutazione della reputazione della persona condotta da un'altra autorità competente. In questo caso è da specificare anche l'identità di tale autorità, la data della valutazione e l’esito di tale valutazione. Il richiedente non è tenuto a fornire informazioni sulla precedente valutazione se l'autorità competente è già in possesso di tali informazioni.

(allegato 10.f) |  |
| (g) una descrizione di eventuali interessi finanziari / non finanziari della persona, delle sue relazioni e delle relazioni dei suoi parenti stretti con i membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave del richiedente, dell'ente controllante, delle controllate e degli azionisti. Tale descrizione deve includere qualsiasi interesse finanziario, compresi cripto-attività, altri asset digitali, prestiti, partecipazioni, garanzie o diritti di garanzie, concessi o ricevuti, relazioni commerciali, procedimenti legali e se la persona è o è stata una persona politicamente esposta come definita al punto (9) dell'articolo 3 della Direttiva (UE) 2015/849 negli ultimi due anni.  |  |
| (h) nel caso in cui venga identificato un conflitto di interessi rilevante, una dichiarazione di come tale conflitto sarà mitigato o risolto in modo soddisfacente, compreso un riferimento allo schema della politica sui conflitti di interesse. |  |
| (i) informazioni sul tempo che sarà dedicato allo svolgimento dell’incarico, compresi tutti i seguenti elementi: 1. il tempo minimo stimato, all'anno e al mese, che la persona dedicherà all'esercizio delle sue funzioni all'interno del richiedente;
2. un elenco degli altri incarichi esecutivi e non esecutivi, ricoperti dalla persona, riferiti ad attività commerciali e non commerciali o istituiti al solo scopo di gestire gli interessi economici della persona.
3. informazioni sulle dimensioni e sulla complessità delle società o organizzazioni rispetto a cui sono stati conferiti gli incarichi di cui al punto (ii), compreso il totale dell'attivo, sulla base dell'ultimo bilancio annuale disponibile, se la società la società sia o meno quotata, e il numero di dipendenti di tali società o organizzazioni;
4. un elenco di eventuali responsabilità aggiuntive associate ai mandate/incarichi di cui al punto (ii), tra cui la presidenza di un comitato/commissione/organo;
5. il tempo stimato, espresso in giorni all'anno, dedicato a ciascuno degli altri incarichi di cui al punto (ii) e il numero di riunioni all'anno dedicate a ciascun mandato.
 |  |
| (l) Ai fini del paragrafo 1, lettera f), punti i) e ii), il richiedente deve fornire le informazioni attraverso un certificato ufficiale (se e nella misura in cui è disponibile nello Stato membro o nel paese terzo in questione), o attraverso un altro documento equivalente, se tale documento non esiste. I registri, i certificati e i documenti ufficiali devono essere stati rilasciati entro i tre mesi precedenti la presentazione della domanda di autorizzazione. Per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite attraverso una autocertificazione. (Allegato 10.l) |  |
| (m) Il richiedente, che chiede l'autorizzazione come prestatore di servizi di cripto-attività in conformità all'articolo 62 del Regolamento (UE) 2023/1114 fornisce all'autorità competente la politica di idoneità e i risultati delle valutazione di idoneità effettuata per ciascun membro dell'organo di gestione, nonché i risultati della valutazione dell'idoneità collettiva (cioè come idoneità dell’organo nel suo complesso a espletare le funzioni di gestione), compresi i relativi verbali del consiglio di amministrazione, report o qualsiasi altro documento sull’esito della valutazione circa l'idoneità. (Allegato 10.m) |  |
| **INFORMAZIONI RIGUARDANTI I TITOLARI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**  |  |
| **11. Partecipazioni qualificate**  | Il richiedente che chiede l'autorizzazione come prestatore di servizi di cripto-attività in conformità all' dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2023/1114 e dell’art. 8 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività, fornisce tutte le seguenti informazioni: |  |
| (a) un organigramma dettagliato della struttura societaria del richiedente, compresa la ripartizione del capitale, dei diritti di voto e i nomi degli azionisti o dei soci con diritto di voto. (Allegato 11.a); |  |
| (b) per ogni azionista o socio che detiene direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata, le informazioni e la documentazione richiesta dagli articoli da 1 a 4 dell'[RTS sulle informazioni necessarie per condurre una valutazione delle proposte di acquisizione delle partecipazioni significative];  |  |
| (c) l'identità di ciascun membro dell'organo di gestione che è o sarà nominato o eletto da parte del titolare di partecipazioni significative azionista o socio con partecipazioni qualificate; |  |
| (d) per ogni azionista o socio che detiene una partecipazione qualificata diretta o indiretta, è necessario fornire informazioni sul numero e sul tipo di azioni o altre partecipazioni sottoscritte. In particolare, dovrà essere poi fornito anche il loro valore nominale, l'eventuale premio pagato o da pagare, eventuali garanzie o altri oneri, compresa l'identità delle parti garantite;  |  |
| (e) le informazioni di cui all'articolo 6, lettere b), d) ed e), e all'articolo 8 del [RTS sulle informazioni necessarie per effettuare la valutazione del progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata].  |  |
| **SISTEMI DI SICUREZZA ICT E ALTRI MECCANISMI DI GARANZIA** |  |
| **12. Rischi connessi all'infrastruttura informatica e alle relative procedure** | Il prestatore di servizi di cripto-attività che richiede l’autorizzazione fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2023/1114 e ai sensi dell’art. 9 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività: |  |
| (a) documentazione tecnica dei sistemi ICT, dell'infrastruttura DLT e dei presidi di sicurezza. Il richiedente deve includere una descrizione delle risorse umane e informatiche impiegate per garantire la conformità al Regolamento (UE) 2022/2554, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: |  |
| (i) un quadro di gestione del rischio ICT solido, completo e ben documentato, che si inserisce all’interno di un più ampio e complessivo sistema di gestione del rischio; tale quadro comprende una descrizione dettagliata dei sistemi, dei protocolli e degli strumenti ICT e di come le procedure, le politiche e i sistemi garantiscano la sicurezza, l'integrità, la disponibilità, l'autenticità e la confidenzialità dei dati in conformità con il Regolamento (UE) 2022/2554 e il Regolamento (UE) 2016/679.  |  |
| (ii) la descrizione dei servizi ICT che supportano funzioni critiche o importanti, sviluppati o utilizzati dal prestatore, nonché quelli forniti da terzi, una descrizione di tali accordi contrattuali (identità e posizione geografica di questi terzi, descrizione delle attività esternalizzate con le loro caratteristiche principali, copia degli accordi contrattuali); specificare infine perché si ritiene siano conformi con l’art. 73 del Regolamento (UE) 2023/1114 e con il Capitolo V del Regolamento (UE) 2022/2554.  |  |
| (iii) una descrizione delle procedure, politiche, presidi e sistemi per la sicurezza e la gestione degli incidenti |  |
| (b) Una revisione della cybersicurezza condotta da un revisore terzo con sufficiente esperienza, in conformità agli [RTS DORA TLPT che specificano i requisiti minimi sulle capacità descritte nell'articolo 27 della DORA di livello 1] che copre i seguenti controlli o test: (i) cybersicurezza organizzativa, sicurezza fisica e regole del ciclo di vita per lo sviluppo del software di sicurezza (ii)accertamenti e verifiche delle vulnerabilità, accertamenti dei network di sicurezza(iii) configurazione di revisioni dei sistemi ICT che supportano funzioni critiche come definite nell’art. 3 paragrafo 22 del Regolamento (UE) 2022/2554(iv) penetration test nei sistemi ICT che supportano le funzioni critiche e importanti come definite all'articolo 3, paragrafo 22, del Regolamento (UE) 2022/2554, in conformità a tutti i seguenti approcci ai test di audit: - **black box**: l'auditor non dispone di altre informazioni se non gli indirizzi IP e gli URL associati all'obiettivo sottoposto ad audit. Questa fase è generalmente preceduta dalla scoperta di informazioni e dall'identificazione dell'obiettivo attraverso l'interrogazione dei servizi di DNS (Domain Name System), scansionando le porte aperte, scoprendo la presenza di dispositivi di filtraggio, ecc. - **fase “grey box”:** gli auditor hanno la conoscenza di un utente standard del sistema informativo (autenticazione legittima, postazione di lavoro “standard”, ecc.) Gli identificativi possono appartenere a diversi profili utente per testare diversi livelli di privilegio; - **fase white box**: gli auditor dispongono di quante più informazioni tecniche possibili (architettura, codice sorgente, contatti telefonici, identificatori, ecc.) prima di iniziare l'analisi. Hanno anche accesso ai contatti tecnici relativi all'obiettivo.(v) se il prestatore utilizza e/o sviluppa smart contracts, la risultanza del controllo di cybersicurezza sul codice sorgente di questi. |  |
| (c) una descrizione dei controlli ai sistemi ICT che sono stati fatti, compresa l’infrastruttura DLT utilizzata e i presidi di sicurezza. |  |
| (d) una descrizione delle informazioni rilevanti fornite nei punti a) e b) della presente sezione di questo modulo in un linguaggio non tecnico |  |
| **SEGREGAZIONE DEI FONDI E DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ DEI CLIENTI** |  |
| Nel caso di detenzione di cripto-attività appartenenti a clienti o detenzione dei mezzi di accesso a tali cripto-attività, o detenzione di fondi dei clienti (diversi dai token di moneta elettronica), ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (UE) 2023/1114 e ai sensi dell’art. 10 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività, il prestatore deve fornire all'autorità competente una descrizione dettagliata delle sue politiche e delle procedure per la segregazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti, compresi tutti i seguenti elementi:\* |  |
| **13. Segregazione** | (a) come il prestatore di servizi assicura che: 1. i fondi dei clienti non vengano utilizzati per conto proprio;
2. le cripto-attività dei clienti non vengano usate per conto proprio;
3. i wallet contenenti le cripto-attività dei client siano diversi dai wallet proprio del prestatore;
 |  |
| (b) una descrizione dettagliata del sistema di approvazione per le chiavi crittografiche e di garanzia di queste (per es. dei wallets multi-firma); |  |
| (c) le modalità di segregazione delle cripto-attività dei clienti, includendo anche il caso di *wallet* contenenti cripto-attività di più di un cliente (cd. conti omnibus ); |  |
| (d) una descrizione della procedura per assicurare che i fondi dei clienti (diversi dagli e-money token) siano depositati presso una banca centrale o un istituto di credito entro la fine del giorno lavorativo, successivo al giorno in cui sono stati ricevuti e siano tenuti in un conto identificabile separatamente da ogni altro conto utilizzato per i fondi del prestatore; |  |
| (e) se il richiedente non intende depositare fondi presso la banca centrale, quali fattori il richiedente sta tenendo in considerazione per selezionare l’istituto/gli istituti di credito per depositare i fondi dei clienti, inclusa la politica sulla diversificazione della scelta di questi istituti, se disponibile, e la frequenza con cui viene rivista tale selezione;  |  |
| (f) il modo in cui il prestatore assicura che i clienti siano informati con un linguaggio chiaro, conciso e non tecnico degli aspetti chiave dei sistemi, delle politiche e delle procedure ai sensi dell'articolo 70, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114. |  |
| *\*In conformità con l'articolo 70, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi di cripto-asset che sono istituti di moneta elettronica o di pagamento devono fornire solo le informazioni elencate nel precedente paragrafo 1 in relazione alla segregazione dei cripto-asset dei clienti.* |  |
| **RECLAMI** |  |
| **14 Gestione dei reclami ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) 2023/1114** |  |
| Inserire una descrizione ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) 2023/1114 e ai sensi dell’art. 11 del RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività sulle procedure e le politiche di gestione dei reclami, specificando in particolare le seguenti informazioni: | Sul punto occorre tener conto anche delle prescrizioni di cui all’art. 71 del Regolamento (UE) 2023/1114. |
|  | (a) informazioni sulle risorse umane e tecniche predisposte alla gestione dei reclami; |  |
| (b) informazioni sulla persona incaricata della gestione dei reclami, insieme a un curriculum vitae esplicativo del percorso di formazione accademica e professionale, in grado di giustificare le capacità, la conoscenza ed esperienza necessarie per l'espletamento delle responsabilità assegnate; |  |
| (c) come il richiedente intende assicurare la conformità con i requisiti stabiliti dall’art. 1 del RTS sulla gestione dei reclami da parte dei CASPs (Allegato 14.c); |  |
| (d) come il richiedente informerà i clienti o i potenziali clienti della possibilità di presentare un reclamo, senza costi, anche indicando la sezione del sito internet dedicata, o attraverso altri dispositivi digitali utilizzati dai clienti per accedere ai servizi per le cripto-attività, specificando altresì quali informazioni vengono fornite; |  |
| (e) le modalità per la tenuta del registro dei reclami; |  |
| (f) le tempistiche previste dalle politiche e dalle procedure che si intende adottare, per l’approfondimento, la risposta e l’adozione di misure in presenza di un reclamo; |  |
| (g) le modalità con cui il richiedente porta a conoscenza la clientela o la clientela potenziale di quali rimedi sono disponibili; |  |
| (h) i passaggi procedurali previsti dal richiedente nel prendere una decisione rispetto a un reclamo e come il prestatore intende comunicare tale decisione al cliente o al potenziale cliente che ha presentato il reclamo; |  |
| **POLITICHE DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE**  |  |
| **15. Per il prestatore di servizi di cripto-attività che intende fornire il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività** |  |
| Il prestatore di servizi che richiede l’autorizzazione ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) 2023/1114 e ai sensi dell’art. 12 del RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività deve fornire le seguenti informazioni: | Sul punto occorre tener conto anche delle prescrizioni di cui all’art 75 del Regolamento (UE) 2023/1114. |
|  | (a) descrizione degli accordi legati al tipo o ai tipi di custodia offerti ai clienti, una copia del contratto standard (Allegato 15.a) che viene proposto ai clienti per la custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto della clientela, nonché una copia del riassunto della politica di custodia messa a disposizione dei clienti in conformità con l’art. 75, par. 3, del regolamento (UE) 2023/1114; |  |
| (b) la politica di custodia e amministrazione del richiedente, comprensiva di una descrizione delle fonti identificate di rischi operativi e ICT, per la custodia e il controllo delle cripto-attività o dei mezzi di accesso alle cripto-attività dei clienti; Tali informazioni devono altresì includere:(i) le politiche e le procedure, nonché una descrizione di queste, delle disposizioni per assicurare la conformità all’art. 75 paragrafo 8 del regolamento (UE) 2023/1114;(ii) le politiche e le procedure, nonché una descrizione di queste, riguardante i sistemi e i controlli per gestire i rischi, ivi inclusi quelli derivanti dall’esternalizzazione a un terzo della custodia e dell’amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;(iii) le politiche e le procedure, e una descrizione di queste, riguardanti i sistemi per assicurare l’esercizio dei diritti connessi alle cripto-attività dei clienti; (iv) le politiche e le procedure, e una descrizione di queste, relative ai sistemi per assicurare la restituzione delle cripto-attività o dei mezzi di accesso ai clienti |  |
| (c)informazioni su come le cripto-attività e i mezzi di accesso delle cripto-attività dei clienti sono identificati; |  |
| (d) informazioni sui presidi adottati per minimizzare il rischio di perdite di cripto-attività o dei mezzi di accesso |  |
|  | (e) nel caso in cui il prestatore abbia delegato la custodia e l’amministrazione a una terza parte, si chiede di fornire: 1. informazioni sull’identità di ogni terza parte che provvede al servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività e il suo “status” ai sensi dell’art.59 o 60 del regolamento (UE) 2023/1114
2. una descrizione di qualsiasi funzione riguardante la custodia e l’amministrazione di queste cripto-attività delegate, la lista delle deleghe e delle sub deleghe, se presenti, e ogni conflitto di interessi che potrebbe sorgere da questa attività di delega;
3. una descrizione di come il richiedente intende monitorare le deleghe e le sub-deleghe
 |  |
| **PIATTAFORME DI NEGOZIAZIONE E FENOMENI DI ABUSO DI MERCATO** |  |
| **16. Per il prestatore di servizi che intende offrire il servizio gestione di una piattaforma di negoziazione**  |  |
| Il prestatore di servizi che richiede l’autorizzazione ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) 2023/1114 e ai sensi dell’art. 13 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività che ha intenzione di gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività deve fornire una descrizione di tutti i seguenti elementi: |  |
|  | (a) le regole riguardanti l’ammissione alla negoziazione delle cripto-attività; |  |
| (b) il processo di approvazione per ammettere le cripto-attività alla negoziazione, inclusa l’adeguata verifica della clientela del cliente in accordo con la direttiva (UE) 2015/849; |  |
| (c) la lista di ogni categoria di cripto-attività che non sarà ammessa alla negoziazione e la descrizione delle ragioni di tale esclusione;  |  |
| (d) le politiche, le procedure e le commissioni per l’ammissione alla negoziazione, insieme a una descrizione, se rilevante, delle regole di adesione, di sconti e le relative condizioni; |  |
| (e) le regole che governano l’esecuzione dell’ordine, incluse le procedure di cancellazione per gli ordini eseguiti e per la comunicazione di queste informazioni ai partecipanti al mercato; |  |
| (f) le politiche e le procedure adottate per verificare l’adeguatezza delle cripto-attività in conformità all’art. 76 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/1114; |  |
| (g) i sistemi, le procedure e i dispositivi predisposti per conformarsi all’art. 76 paragrafo 7 dal punto (a) al punto (h) del regolamento (UE) 2023/1114; |  |
| (h) i sistemi, le procedure e i presidi per rendere pubblici tutti i prezzi di domanda e offerta, lo spessore degli interessi di negoziazione espressi ai prezzi pubblicizzati per le cripto-attività attraverso le loro piattaforme di negoziazione e il prezzo, il volume e l’ora delle operazioni eseguite in relazione alle cripto-attività negoziate sulle piattaforme di negoziazione;  |  |
| (i) le strutture tariffarie e una giustificazione di come queste siano conformi ai requisiti stabiliti nell’art. 76 paragrafo 13 del regolamento (UE) 2023/1114; |  |
| (j) i sistemi, le procedure e i dispositivi per tenere a disposizione dell’autorità competente i dati riguardanti tutti gli ordini o il meccanismo per assicurare che la autorità competente abbia accesso al book di negoziazione e a ogni altro sistema di negoziazione;  |  |
| (k) rispetto al regolamento delle transazioni: * 1. se il regolamento definitivo delle transazioni è iniziato su un registro distribuito o al di fuori del registro distribuito;
	2. l’intervallo di tempo entro cui il regolamento definitivo delle cripto-attività è iniziato;
	3. i sistemi e le procedure per verificare la disponibilità dei fondi e delle cripto-attività;
	4. le procedure per confermare i dettagli rilevanti della transazione;
	5. le misure previste per limitare i casi di mancato regolamento;
	6. la definizione del momento in cui il regolamento definitivo si realizza e il momento in cui il regolamento definitivo è iniziato in seguito all’esecuzione della transazione;
 |  |
| (l) le politiche, le procedure e i sistemi per individuare e prevenire abusi di mercato, inclusa una descrizione delle modalità di comunicazione all’autorità competente sui casi di possibile abuso di mercato. |  |
| I richiedenti che intendono gestire una piattaforma di negoziazione per cripto-attività devono fornire una copia delle regole operative della piattaforma di negoziazione e di tutte le politiche e procedure per individuare e prevenire gli abusi di mercato. (Allegato 16). |  |
| **SCAMBIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ IN CAMBIO DI FONDI O DI ALTRE CRIPTO-ATTIVITÀ** |  |
| **17. Per il prestatore di servizi che intende offrire il servizio di scambio di cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività** |  |
| Il prestatore di servizi che intende chiedere l’autorizzazione per prestare i servizi di cripto-attività ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) 2023/1114 e ai sensi dell’art. 14 del RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività intende prestare il servizio di scambio di cripto-attività in cambio di fondi o di altre cripto-attività deve fornire le seguenti informazioni: | Sul punto occorre tener conto anche delle prescrizioni dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2023/1114. |
|  | (a) una descrizione della politica commerciale stabilita ai sensi dell’art. 77 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2023/1114 |  |
| (b) la metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che il richiedente propone di scambiare con fondi o con altre cripto-attività in conformità con l’art. 77 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/1114, incluso anche come il volume e la volatilità delle cripto-attività impattano sul meccanismo di formazione del prezzo.  |  |
| **LA POLITICA DI ESECUZIONE** |  |
| **18. Per il prestatore che intende fornire il servizio di esecuzione di ordini** |  |
| Un prestatore di servizi di cripto-attività che intende fornire il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti deve fornire le seguenti informazioni, ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) 2023/1114 e ai sensi dell’art. 15 RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività:  | Sul punto occorre tener conto anche delle prescrizioni dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2023/1114. |
|  | (a) le disposizioni per assicurare che il cliente abbia prestato il consenso alle politiche di esecuzione, prima dell’esecuzione dell’ordine; |  |
| (b) una lista delle piattaforme di negoziazione per le cripto-attività di cui il prestatore intende avvalersi per l’esecuzione degli ordini, unitamente ai criteri adottati per la valutazione delle sedi di esecuzione in conformità all’art. 78 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2023/1114 |  |
| (c) quali piattaforme di negoziazione intende utilizzare per ogni tipologia di cripto-attività e la conferma che non riceverà alcun tipo di remunerazione, sconto o altro beneficio non monetario in cambio dell’inoltro degli ordini ricevuti a una particolare piattaforma di negoziazione per cripto-attività; |  |
| (d) come i fattori di esecuzione quali prezzo, costi, velocità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensione, natura e condizioni di custodia delle cripto-attività e ogni altro fattore rilevante sono considerati e valutati in tutti i passaggi necessari per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente; |  |
| (e) ove applicabile, le modalità per informare i clienti che il prestatore eseguirà gli ordini anche al di fuori di una piattaforma di negoziazione e le modalità con cui il prestatore otterrà il previo consenso espresso da parte del cliente prima dell’esecuzione di tali ordini;  |  |
| (f) come il cliente viene informato che eventuali istruzioni specifiche da lui formulate potrebbero ostacolare il prestatore nell’adottare le misure identificate e implementate nella propria politica di esecuzione per ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini, in relazione agli elementi coperti da tali istruzioni; |  |
| (g) il processo di selezione delle sedi di negoziazione, le strategie di esecuzione impiegate, le procedure e i processi utilizzati per analizzare la qualità dell’esecuzione ottenuta; informazioni sulle modalità con cui viene monitorato e verificato il raggiungimento del miglior risultato possibile per i clienti;  |  |
| (h) le misure adottate per prevenire l’utilizzo non corretto, da parte dei dipendenti del prestatore, delle informazioni riguardanti gli ordini dei clienti; |  |
| (i) le misure e le procedure su come verranno comunicati ai clienti le informazioni circa la politica di esecuzione degli ordini e la notifica di eventuali modifiche sostanziali alla politica di esecuzione degli ordini;  |  |
| (j) le misure per dimostrare la conformità all’art. 78 del regolamento (UE) 2023/1114 a richiesta dell’autorità competente;  |  |
|  |
| **CONSULENZA O GESTIONE DI PORTAFOGLIO DI CRIPTO-ATTIVITÀ** |  |
| **19. Per il prestatore che intende fornire il servizio di consulenza o gestione di portafoglio di cripto-attività** |  |
| Un prestatore di servizi di cripto-attività che intende fornire il servizio di consulenza sulle cripto-attività o sulla gestione del portafoglio di cripto-attività deve fornire le seguenti informazioni, ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) 2023/1114 e ai sensi dell’art. 16 del RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività: | Sul punto occorre tener conto anche delle prescrizioni dell’art. 81 del Regolamento (UE) 2023/1114. In particolare, occorre di specificare se la consulenza verrà prestata o meno su base indipendente.Inoltre, andrà fornita una descrizione dettagliata delle modalità con cui verrà valutato se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti (c.d. valutazione di adeguatezza). |
|  | (a) le politiche e le procedure e una descrizione dettagliata, delle disposizioni messe in atto per assicurare la conformità all’art. 81, par. 7, del regolamento (UE) 2023/1114. Tali informazioni dovranno contenere dettagli in merito a:1. i meccanismi di controllo, valutazione e mantenimento effettivo delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che prestano la consulenza o la gestione del portafoglio su cripto-attività;
2. le disposizioni per assicurare che le persone fisiche coinvolte nella prestazione dei servizi di consulenza o gestione, siano consapevoli, comprendano e applichino le procedure e politiche interne per assicurare la conformità al regolamento (UE) 2023/1114, in particolare l’art. 81 paragrafi 1 del regolamento (UE) 2023/1114 e gli obblighi in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo della direttiva UE 2015/849;
3. la quantità di risorse umane e finanziarie pianificate da dedicare su base annuale per lo sviluppo professionale e la formazione del personale che si occupa della prestazione della consulenza o della gestione del portfolio di cripto-attività;
 |  |
| (b) le disposizioni adottate per assicurare che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del richiedente abbiano le conoscenze e competenze necessarie per effettuare la valutazione dell’adeguatezza di cui all’art. 81, par. 1 del regolamento (UE) 2023/1114 |  |
|  |  |
| **SERVIZI DI TRASFERIMENTO DI CRIPTO-ATTIVITÀ** |  |
| **20. Per il prestatore che intende fornire servizi di trasferimento di cripto-attività** |  |
| Un prestatore di servizi di cripto-attività che intende fornire servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti deve fornire le seguenti informazioni, ai sensi dell’art. 62 del regolamento (UE) 2023/1114 e dell’art. 17 del RTS sulle informazioni da includere nella domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di cripto-attività: | Sul punto occorre tener conto anche delle prescrizioni dell’art. 82 del Regolamento (UE) 2023/1114. |
|  | (a) dettagli sul tipo di cripto-attività con riferimento alle quali il prestatore intende prestare servizi di trasferimento  |  |
|  | (b) le politiche e le procedure e una descrizione dettagliata delle disposizioni adottate dal prestatore per assicurare il rispetto dell’art. 82 del regolamento (UE) 2023/1114, incluse dettagliate informazioni sulle disposizioni del richiedente e sulle risorse informatiche e umane impiegate per gestire i rischi in modo tempestivo, efficace ed accurato durante la prestazione dei servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti, alla luce di potenziali malfunzionamenti operativi e di rischi di sicurezza informatica |  |
|  | (c) se presente, una descrizione della polizza assicurativa dell’istante, comprensiva della copertura assicurativa per il caso di danni alle cripto-attività dei clienti causati da rischi di sicurezza informatica;  |  |
|  | (d) disposizioni per assicurare che i clienti siano adeguatamente informati circa le politiche, le procedure e le disposizioni di cui al punto (b) |  |